

## **Regolamento per le nomine di competenza della CORSI-Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana**

- Art. 1** <sup>1</sup> Il presente regolamento si applica a tutte le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della CORSI, specie a quelle dei membri del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di revisione e dei loro supplenti e dei membri del Consiglio del pubblico.
- <sup>2</sup> Esso si applica per analogia alle nomine di competenza degli altri organi.
- Art. 2**  
**Ufficio elettorale dell'assemblea** <sup>1</sup> L'Ufficio elettorale dell'assemblea è composto di un notaio, scelto preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e di almeno quattro scrutatori, designati fra i soci dal presidente all'inizio dell'assemblea.
- <sup>2</sup> I lavori dell'Ufficio elettorale sono diretti dal notaio.
- <sup>3</sup> L'Ufficio elettorale stabilisce e proclama i risultati delle nomine.
- Art. 3**  
**Convocazione** Le nomine sono annunciate, con gli altri oggetti in deliberazione, nell'avviso di convocazione, che dev'essere spedito a tutti i soci della CORSI almeno tre settimane prima della data prevista per l'assemblea (art. 13 dello statuto della CORSI).
- Art. 4**  
**Proposte** <sup>1</sup> Tutti i partecipanti all'assemblea, giusta l'art. 18 dello statuto della CORSI, possono proporre candidati nella misura massima del numero delle persone da eleggere.
- <sup>2</sup> La proposta di persona presente è valida soltanto se espressamente accettata seduta stante dal candidato.
- <sup>3</sup> La proposta di persona assente è valida soltanto se

accompagnata dall'accettazione scritta della proposta stessa da parte del candidato.

<sup>4</sup> La persona in carica, che non abbia rassegnato per iscritto le dimissioni o che non abbia raggiunto il limite di rielezione di cui all'art. 40 dello statuto della CORSI, è automaticamente candidata.

<sup>5</sup> Se i candidati, tenuta presente la norma di cui al precedente capoverso, non superano il numero delle persone da eleggere, la nomina avviene in forma tacita.

## **Art. 5**

**Nomina (art. 19 dello statuto della CORSI)**

<sup>1</sup> La nomina avviene a scrutinio segreto a meno che, su proposta di uno o più soci, l'assemblea decida il voto per alzata di mano.

<sup>2</sup> Al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti emessi; se questa è raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi vacanti, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

<sup>3</sup> La maggioranza assoluta si calcola dividendo il numero dei voti validi ottenuti da tutti i candidati (voti emessi) per il doppio del numero dei seggi a disposizione. Il numero risultante (se intero) o quello immediatamente superiore (se il numero risultante non è intero) costituisce la maggioranza assoluta. Se più persone ottengono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da occupare, sono eletti i candidati con il numero di voti più alto.

<sup>4</sup> Al secondo scrutinio, al quale non sono ammessi nuovi candidati, basta la maggioranza relativa.

<sup>5</sup> Se esso si chiude a parità di voti, si procede a un terzo scrutinio limitato ai candidati interessati.

<sup>6</sup> Qualora anche questo desse parità di voti, decide il sorteggio.

## **Art. 6**

<sup>1</sup> Le astensioni rispettivamente le schede bianche e nulle sono considerate come voti non emessi.

<sup>2</sup> Nel caso di scrutinio segreto si intende per voto emesso ogni nome di candidato indicato sulla scheda di voto.

<sup>3</sup> Sono nulle le schede recanti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti. Sono nulli i voti emessi che indicano nomi di persone ineleggibili o ambigui, persone già elette, persone non candidate formalmente o che non hanno accettato la candidatura. In presenza di voti emessi su di una scheda che indicano un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare si procede all'annullamento

dei voti emessi in soprannumero iniziando dall'ultimo e procedendo così sino a ridurre i voti emessi al numero dei seggi da assegnare.

**Art. 7**

**In caso di  
vacanza**

<sup>1</sup> Se il seggio di uno o più membri del Consiglio regionale o dell'Ufficio di revisione (compreso il supplente) o del Consiglio del pubblico diviene vacante durante il periodo amministrativo, si svolge una nomina complementare in occasione dell'assemblea generale ordinaria che fa seguito alla vacanza.

<sup>2</sup> Anche la nomina complementare è retta dalle norme dei precedenti articoli da 2 a 6.

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale della CORSI nella sua seduta del 20 ottobre 2007 e modificato il 1° luglio 2012.*